

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4999

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **CODIGNOLA, ROSATI e LA MALFA**

*Presentata il 7 marzo 1968*

### Disposizioni per la sperimentazione didattica e scientifica nelle università

ONOREVOLI COLLEGHI! — Prossimi ormai alla conclusione della IV Legislatura non possiamo non esprimere la nostra preoccupazione che sia stato impossibile offrire tempestivamente alla Università italiana un intervento riformatore, atto ad introdurre quelle modifiche degli ordinamenti più palesemente inadeguati alle esigenze quantitative e qualitative dei nostri studi superiori.

Persuasi che la nostra organizzazione universitaria ha bisogno di un ampio rinnovamento e persuasi altresì che in ciò convengano moltissimi fra coloro che nella università vivono e lavorano, come docenti o come discenti, abbiamo ritenuto necessario di presentare alla vostra attenzione la presente proposta di legge, che si propone di saldare il momento dell'attuale crisi istituzionale col momento della successiva riforma mediante un periodo di fervida sperimentazione, esercitata con opportune garanzie dai consigli di Facoltà anche al di fuori della legislazione vigente. E a tale scopo proponiamo che detti

Consigli siano integrati con le rappresentanze di tutte le componenti universitarie, sicché tutte insieme — ritrovato un auspicabile spirito di convivenza — esse possano studiare direttamente e direttamente sperimentare nuove forme di organizzazione degli studi. I risultati di questo periodo sperimentale, previsto per ora per l'anno accademico prossimo, consentiranno di raccogliere materiale prezioso, democraticamente convalidato, per la costruzione legislativa della nuova università di domani.

Ci rendiamo conto dei pericoli che inevitabilmente accompagnano ogni innovazione profonda: ma ai mali della Università non si può rispondere ormai che con una volontà di riforma, la quale tragga il suo alimento dalla responsabile presa di coscienza di docenti e di discenti. È questo un atto di fiducia nei loro confronti, che siamo sicuri non verrà deluso, se ci giungerà, proprio negli ultimi giorni della presente Legislatura, il conforto del Parlamento.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Ai fini della determinazione di nuovi criteri di funzionamento nell'ambito didattico e scientifico delle università, i Consigli di facoltà possono adottare in via sperimentale, per la durata dell'anno accademico 1968-69, nuove modalità di svolgimento delle attività didattiche

e di ricerca e del loro reciproco coordinamento, ivi comprese le modalità degli esami, nonché sperimentare nuovi organismi interfacoltà per la realizzazione di forme di organizzazione interdisciplinare di insegnamento e di ricerca, anche in deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modificazioni, nei regolamenti negli statuti universitari.

Resta ferma in ogni caso la durata dei singoli corsi di studio prevista dalla legge.

ART. 2.

Con riferimento alle materie indicate nel precedente articolo, i Consigli di facoltà sono integrati con un numero di membri eguale a quello dei professori di ruolo (ordinari, straordinari, aggregati) in rappresentanza per un terzo dei professori incaricati, per un terzo degli assistenti di ruolo e per un terzo degli studenti regolarmente iscritti nella Facoltà o fuori corso da non più di due anni.

I Consigli di cui al precedente comma deliberano validamente a maggioranza di tre quinti dei presenti.

ART. 3.

Le rappresentanze di cui al primo comma del precedente articolo sono elette dalle rispettive categorie con modalità, fissate con decreto del Rettore, atte a garantire la libertà e la eguaglianza dei diritti di ogni elettore.

ART. 4.

Le decisioni dei Consigli di facoltà sulle materie di cui all'articolo 1, rese note con decreto del Rettore, sono trasmesse al ministro della pubblica istruzione e al Comitato di cui all'articolo 5 entro il termine di 15 giorni, dopodiché diventano immediatamente esecutive. Quelle che comportino maggiori oneri debbono essere previamente approvate dal Consiglio di amministrazione integrato a tal fine secondo le modalità di cui al quinto comma dell'articolo 47 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Il ministro della pubblica istruzione, qualora ritenga che le modifiche introdotte allo ordinamento dei piani di studi pregiudichino gravemente le esigenze di formazione professionale e le possibilità di riconoscimento del valore legale dei titoli di studio, sospende la esecutività delle relative decisioni ed invita il Consiglio di facoltà a apportare i necessari

adeguamenti. Qualora non vi provveda, il ministro, sentito il Comitato di cui all'articolo 5, annulla le decisioni.

#### ART. 5.

È istituito un Comitato nazionale di professori ordinari, professori incaricati, assistenti di ruolo e studenti per il coordinamento della sperimentazione didattica.

Detto Comitato è composto di 36 professori di ruolo (ordinari, straordinari, aggregati), 12 professori incaricati, 12 assistenti di ruolo e 12 studenti, eletti dai rappresentanti delle rispettive categorie nei Consigli di cui al precedente articolo 2, in ragione di tre professori ordinari, e di un rappresentante di ciascuna delle altre categorie per ogni tipo di Facoltà o gruppo di Facoltà, di cui all'unità tabella.

Il Comitato nazionale di cui al presente articolo dura in carica fino al 31 ottobre 1969 e può esprimere il proprio parere sulle decisioni delle Facoltà in merito alla sperimentazione didattica, di cui ai precedenti articoli, anche su richiesta del ministro della pubblica istruzione.

Il Comitato nazionale delibera validamente con la maggioranza di tre quinti dei presenti.

#### ART. 6.

Gli studenti già in corso o fuori corso possono richiedere che restino per essi validi i vigenti piani di studio.

#### TABELLA DEI GRUPPI DI FACOLTA

- 1° - Giurisprudenza
- 2° - Scienze politiche, Scienze sociali, Scienze statistiche, demografiche e attuariali
- 3° - Economia e commercio, Economia e banca, Economia marittima
- 4° - Lettere e filosofia, Lingue e letterature straniere, Scuola speciale per archivisti e bibliotecari
- 5° - Magistero, Istituto orientale di Napoli
- 6° - Medicina e chirurgia
- 7° - Scienze matematiche, fisiche e naturali, Chimica industriale
- 8° - Farmacia
- 9° - Ingegneria, Ingegneria aerospaziale, Discipline nautiche
- 10° - Architettura
- 11° - Agraria
- 12° - Veterinaria.